

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 2 settembre 2019

*Il Ministro:* DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2019  
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3040

AVVERTENZA:

Per la consultazione degli allegati tecnici, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è disponibile il decreto comprensivo dei relativi allegati, nella sezione normativa <http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DM-n-108-del-02092019.pdf>

19A06810

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 settembre 2019.

**Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, sottomisura 17.1. Approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2019.**

### L'AUTORITÀ DI GESTIONE

DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014-2020

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto l'art. 60, paragrafo 2 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione del relativo programma;

Visto, in particolare, l'art. 65, paragrafo 3 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'Autorità di gestione e gli altri organismi;

Visto l'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale l'Autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi per provvedere alla gestione

e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni ed i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della commissione del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli organismi pagatori ed altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute ed al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001), approvato con decisione comunitaria C(2015)8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo dalla decisione C(2018)6758 del 9 ottobre 2018, ed in particolare la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante», afferente la priorità 3 «Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo»;

Visto il finanziamento del FEASR al PSRN 2014-2020 per un contributo di euro 938.100.000, a cui si aggiunge la quota nazionale pari ad euro 1.146.000.000, individuando altresì, il 31 dicembre 2023 come data ultima per l'esecuzione delle spese;

Considerato che, ai sensi della decisione della Commissione europea Ares(2019)5864 del 31 luglio 2019 e di quanto indicato nella nota Ares(2019)5093776 del 5 agosto 2019, risultano assegnati alla priorità 3 del PSRN ulteriori 30 milioni di euro;

Considerata la proposta di modifica del PSRN 2014-2020, che assegna la predetta dotazione di euro 30 milioni alla sottomisura 17.1 in corso di approvazione;



Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che coordina e aggiorna la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visti gli articoli 83, comma 3-bis e 91, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto l'art. 1, comma 1142 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-bis e 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica il decreto legislativo n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25 «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 marzo 2019, n. 74;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, registro n. 749, di conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, al dott. Giuseppe Blasi;

Vista la nota dipartimentale del 6 settembre 2019, n. 3377, con la quale il Capo del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, assume il ruolo, le funzioni e le responsabilità di Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, fino all'avvenuto perfezionamento del decreto di conferimento dell'incarico del direttore generale dello sviluppo rurale;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, RPN 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi n. 165/1999 e n. 118/2000, è individuata quale organismo pagatore, ed in quanto tale, cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2019, n. 642, di approvazione del piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 10 aprile 2019;

Visto l'avviso pubblico del 14 dicembre 2018, n. 35484, attraverso cui l'Autorità di gestione ha definito le modalità per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici della predetta sottomisura 17.1 per la campagna assicurativa 2019;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2019, n. 497, recante la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Tenuto conto della necessità di procedere all'attuazione della sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2020, con particolare riferimento alla campagna assicurativa agricola 2019 - Produzioni vegetali;

Ritenuto opportuno stabilire una dotazione finanziaria per la suddetta campagna 2019 - Produzioni vegetali, in funzione della nuova dotazione finanziaria assegnata alla sottomisura 17.1, tenuto conto dell'ammontare delle risorse finanziarie assegnate alle campagne pregresse già attivate e relative alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 - Produzioni vegetali;


Ritenuto opportuno che le decisioni dell'Autorità di gestione in merito agli interventi ammissibili della sottomisura 17.1, siano assunte con trasparenza e che tutti i potenziali beneficiari possano esser resi edotti delle opportunità previste dal PSRN 2014-2020 nell'ambito delle assicurazioni agricole agevolate;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione dell'avviso pubblico - Invito a presentare proposte - Campagna assicurativa 2019 - Produzioni vegetali.*

1. È approvato l'allegato avviso pubblico - Invito a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al PSRN 2014-2020 - Campagna assicurativa 2019 - Produzioni vegetali. L'avviso ed i suoi allegati formano parte integrante del presente decreto.



## Art. 2.

*Dotazione finanziaria*

1. La dotazione finanziaria prevista per l'avviso pubblico di cui all'art. 1, è pari ad euro 266.680.000,00 di cui euro 146.674.000,00 a carico del Fondo di rotazione ex 183/1987 ed euro 120.006.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a cui andranno ad aggiungersi eventuali economie relative alle campagne vegetali delle annualità precedenti. Le risorse non utilizzate saranno riassegnate alle annualità successive.

2. In caso di ulteriori risorse rinvenienti da altre sottomisure del PSRN 2014-2020, laddove la suddetta dotazione non sia sufficiente a far fronte alle proposte presentate, l'Autorità di gestione, previa modifica del programma, con successivo provvedimento potrà incrementare le risorse disponibili di cui al comma 1, tenendo conto delle richieste pervenute.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 23 settembre 2019

*L'Autorità di gestione:* BLASI

ALLEGATO

Avviso  
Invito a presentare proposte  
Annualità 2019

Oggetto: regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020 - Misura 17, sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. Avviso pubblico a presentare proposte - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2019.

## Art. 1.

*Finalità ed obiettivi*

La sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (PSRN) approvato dalla Commissione europea da ultimo con decisione C(2018)6758 del 9 ottobre 2018 (CCI n. 2014IT06RDNP001), è finalizzata a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Detta sottomisura è cofinanziata con risorse dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1997.

La sottomisura persegue l'obiettivo di ampliare e migliorare l'offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi. Inoltre, la sottomisura si prefigge l'obiettivo di ridurre il divario nella diffusione degli strumenti assicurativi esistenti tra alcune aree del paese e tra alcuni settori.

Il presente avviso, a perfezionamento dell'iter procedurale avviato con l'avviso pubblico n. 35484 del 14 dicembre 2018, reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi

finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per la campagna assicurativa 2019, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

L'entità delle risorse attribuite al presente avviso è definita in ragione della ripartizione annuale delle risorse finanziarie indicate nel PSRN per le misure di gestione del rischio, di cui all'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013: pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, fitopatie e da infestazioni parassitarie.

## Art. 2.

*Definizioni e disposizioni specifiche*

Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

«Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013, per agricoltore s'intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica di detto gruppo dei suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola;

«Agricoltore attivo»: un «Agricoltore» s'intende attivo qualora rientri nelle fattispecie indicate dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393, nonché ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2018, n. 5465;

«Organismo collettivo di difesa»: organismo che soddisfa i requisiti di cui al capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

«Avversità atmosferica»: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;

«Calamità naturale»: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;

«Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA)»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel PGRA sono individuate le produzioni, gli allevamenti, le strutture, i rischi e le garanzie assicurabili; i contenuti del contratto assicurativo; i termini massimi di sottoscrizione delle polizze; la metodologia di calcolo dei parametri contributivi e le aliquote massime concedibili. Nel PGRA può essere disposto qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;


«Sistema informativo integrato "Sistema gestione del rischio" (SGR)»: istituito ai sensi del capo III del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, e successive modificazioni ed integrazioni, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa alla misura di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

«Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l'Agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate dall'Allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, modificato dai decreti ministeriali 8 marzo 2016, n. 1018 e 31 marzo 2016, n. 7629;

«Manifestazione di interesse»: documento presentato ai sensi dell'avviso pubblico n. 35484 del 14 dicembre 2018, per l'accesso ai benefici della sotto misura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante», di cui all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, prevista nell'ambito del PSRN;

«Domanda di sostegno»: domanda di partecipazione al presente avviso presentata da un richiedente che perfeziona l'iter avviato con la presentazione della manifestazione di interesse;

«Data di presentazione domanda di sostegno»: data di presentazione attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;



«Domanda di pagamento»: domanda che un beneficiario presenta all'Organismo pagatore AGEA per ottenere il pagamento del contributo pubblico;

«Operazione»: azione relativa alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante, basata sul PAI, selezionata dall'Autorità di gestione del PSRN 2014-2020, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della sottomisura 17.1;

«Durata dell'operazione»: periodo di tempo che intercorre fra la sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante e la data di fine copertura assicurativa o, se antecedente, la data in cui il prodotto non è più in campo;

«Operazione pienamente realizzata»: operazione per la quale è scaduto il termine di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che il pagamento del premio sia stato effettuato dal beneficiario;

«Operazione completata»: operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio è stato pagato alla compagnia di assicurazione ed il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto al beneficiario;

«Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA;

«Codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite sms sul cellulare del medesimo utente;

«Fascicolo aziendale»: ai sensi del decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015 il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'anagrafe, controllate e certificate dagli organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'Agricoltore, in particolare: *a)* composizione strutturale; *b)* piano di coltivazione; *c)* composizione zootecnica; *d)* composizione dei beni immateriali; *e)* adesioni ad organismi associativi; *f)* iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni;

«Polizza»: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate dall'Organismo collettivo di difesa, nonché dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, con la compagnia di assicurazione.

### Art. 3.

#### *Soggetti ammissibili*

Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo art. 4.

### Art. 4.

#### *Criteri di ammissibilità soggettivi*

Ai fini dell'ammissibilità, ai sensi del presente avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

*a)* essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

*b)* essere agricoltori attivi;

*c)* essere titolari di fascicolo aziendale in cui in particolare deve essere dettagliato il piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione nonché i relativi titoli di conduzione validi per l'intera durata dell'operazione per la quale si richiede il contributo.

I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno, al momento della presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell'avviso pubblico n. 29556 del 16 novembre 2017 e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

### Art. 5.

#### *Operazioni ammissibili*

Le operazioni ammissibili a sostegno per la campagna assicurativa 2019 sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza agevolata del raccolto e delle piante basata sul PAI.

La sottoscrizione delle polizze agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Le polizze collettive sono stipulate tra compagnie di assicurazione ed organismi collettivi di difesa nonché cooperative agricole e loro consorzi, o altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, che le sottoscrivono per conto degli agricoltori associati. Gli agricoltori che aderiscono ad una polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

### Art. 6.

#### *Criteri di ammissibilità delle operazioni*

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'Agricoltore nell'ambito del SGR. Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:

- intestazione della Compagnia di assicurazione;
- Codice identificativo della Compagnia di assicurazione/agenzia/intermediario;
- intestazione dell'assicurato;
- CUAA;
- Campagna assicurativa di riferimento;
- tipologia di polizza;
- numero della polizza/certificato di polizza;
- prodotto con eventuale codice da decreto prezzi;
- varietà con eventuale Id da decreto prezzi;
- superficie assicurata;
- tipologia di rischio e garanzia assicurati;
- valore assicurato;
- quantità assicurata;
- tariffa applicata;
- importo del premio;
- soglia di danno e/o la franchigia;
- data di entrata in copertura;
- data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'Organismo collettivo di difesa e la compagnia di assicurazione);
- nome dell'organismo collettivo contraente (in caso di adesione a polizza collettiva).


La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza.

La polizza non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura ed inoltre, la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale. La stipula della polizza deve essere effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura riportate al successivo art. 12 e, comunque, successivamente al 1° novembre 2018 e non oltre il 31 ottobre 2019.

#### *6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni*

Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi classificati nell'allegato M17.1-1 come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una pluralità di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato M17.1-2 al presente avviso.



Per ogni PAI è consentita la stipula di una sola polizza. Le polizze non possono garantire rischi inesistenti (art. 1895 del codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunemente compatibili con il ciclo culturale della specie assicurata.

### 6.2 Produzioni assicurabili

Le produzioni e le tipologie culturali assicurabili sono ricomprese nell'allegato M17.1-3.

### 6.3 Soglia e rimborso del danno

Sono ammissibili le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% della produzione media annua dell'agricoltore. La produzione media annua dell'agricoltore è calcolata conformemente a quanto definito al successivo art. 7.

Sono altresì ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali o di una fitopatologia o di un'infestazione parassitaria di cui all'allegato M17.1-1. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando il perito incaricato dalla compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla coltura, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato il 20% della produzione media annua dell'agricoltore.

Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

## Art. 7.

### Impegni e altri obblighi

Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva, in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole nel corso della campagna assicurativa 2019.

Per ciascun prodotto, il valore unitario assicurato non supera il prezzo unitario di riferimento delle produzioni agricole, riportato nei relativi decreti «prezzi» n. 2775 del 12 marzo 2019, n. 5853 del 30 maggio 2019 e n. 8190 del 30 luglio 2019, pubblicati sul sito internet del Ministero per la campagna assicurativa 2019.

Per ciascun prodotto, inoltre, i valori assicurabili devono essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati, e devono essere calcolati tenendo conto del prezzo unitario di riferimento di cui ai citati decreti «prezzi» e della produzione media annua calcolata sulla base della produzione ottenuta negli ultimi tre anni ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa.

La produzione media annua dell'agricoltore è determinata sulla base delle seguenti fonti: amministrative, dichiarative o attraverso *benchmark* di resa, così come previsto dal PSRN e dalla nota dell'Autorità di gestione del PSRN 2014-2020, n. 19214 del 17 settembre 2015 dal decreto ministeriale n. 13501 del 3 giugno 2016, recante «Correttiva dati amministrativi di resa» e sua modifica del 7 luglio 2016, n. 18316. I *benchmark* di resa per comune/prodotto sono consultabili sul sito internet del Ministero.

In caso l'agricoltore disponga di dati aziendali, è tenuto a dichiarare e giustificare con idonea documentazione (es. fatture, bolle di consegna) la produzione annua in base alla quale viene calcolata la media.

Il beneficiario si impegna a conservare per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso la sede dell'organismo collettivo per le polizze collettive, oppure per le polizze individuali presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio. La suddetta documentazione potrà essere oggetto di controllo parte dell'organismo pagatore AGEA.

## Art. 8.

### Dichiarazioni

I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assumono, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal PSRN e dal presente avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento:

ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'art. 4;

ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'art. 6;

agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 7;

di essere a conoscenza che la verifica dello *status* di Agricoltore in attività avverrà secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 a seguito delle modifiche di cui al regolamento (UE) n. 2017/2393;

che per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri enti pubblici a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (Fondo FEASR) o da altri Fondi SIE o nazionali;

che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), e commi da 2 a 7, e all'art. 76, comma 8 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;

di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'assicurazione agricola agevolata;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 7 del PGRA 2019, in materia di determinazione della spesa ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza relativamente alle produzioni vegetali, campagna assicurativa 2019;

di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSRN, del contenuto del presente avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;

di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'art. 17 del presente avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebiti percezioni di erogazioni;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/86 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo:

idonea documentazione comprovante le produzioni annuali dichiarate nel PAI;

le polizze/certificati di polizza sottoscritti in originale;


di impegnarsi ad esibire, se richiesto in sede di controllo:

in caso di polizza individuale: la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione;

in caso di polizza collettiva: la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo collettivo di difesa;

di impegnarsi, fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale, a conservare tutta la documentazione citata ai precedenti punti per i tre anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell'organismo pagatore;

di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;



di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;

che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'Autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;

di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;

di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 3-bis (uso della telematica) della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;

di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), e che non è dato corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it));

per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;

di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'organismo pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito [www.sian.it](http://www.sian.it) nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza ai sensi dell'art. 3-bis (uso della telematica) della legge n. 241/90 e dell'art. 34 (servizi informatici per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti) della legge n. 69/2009;

di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente avviso sarà effettuata tramite la Pec indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata;

di essere consapevole che, in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata presentazione in sede di convocazione e/o la mancata o parziale fornitura della documentazione richiesta comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'amministrazione;

di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;

di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'avviso pubblico da parte degli organi di controllo;

a riprodurre o integrare la domanda di sostegno nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSRN;

a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSRN.

#### Art. 9.

##### *Spese ammissibili*

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie. La data di quietanza

del premio alla compagnia di assicurazione deve essere successiva, ai sensi dell'art. 60, comma 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla data di presentazione della Manifestazione di interesse. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'Organismo collettivo di difesa.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 «Nuovo codice degli appalti» e suo correttivo decreto legislativo n. 56/2017.

#### Art. 10.

##### *Attività propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno*

Al fine della presentazione della domanda di sostegno è necessario che il richiedente abbia:

presentato Manifestazione di interesse;

costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale e il piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una Pec dell'azienda o altra Pec ad essa riferibile (art. 14, comma 2 del decreto ministeriale n. 162/2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (art. 3, comma 2 del decreto ministeriale n. 162/2015) e alla verifica della validità del documento di identità;

presentato il PAI relativo alla campagna assicurativa 2019, in conformità a quanto previsto dalla circolare emanata da AGEA coordinamento protocollo n. ACIU/2016/120 del 1° marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle istruzioni operative dell'organismo pagatore AGEA n. 6 del 28 gennaio 2019 qualora rilasciato in data successiva rispetto alla presentazione della Manifestazione di interesse;

provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'organismo collettivo cui aderisce, secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo art. 11.

#### Art. 11.

##### *Presentazione della domanda di sostegno*

L'AGEA è responsabile della ricezione delle domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico.

La domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall'AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato M17.1-4, deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta Agenzia, secondo una delle seguenti modalità:

a) direttamente sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante Codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);


b) in modalità assistita sul portale SIAN [www.sian.it](http://www.sian.it) per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'organismo pagatore AGEA.

Per il punto b), oltre alla modalità *standard* di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) in qualità di «Utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante Codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un sms sul cellulare dell'utente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 30 giugno 2020. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di sostegno entro il termine di cui sopra, per motivazioni debitamente documentate entro la medesima scadenza, l'organismo pagatore AGEA, sentita



l'Autorità di gestione, con proprie istruzioni operative può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande interessate, ivi comprese le attività propedeutiche inerenti il rilascio del PAI ed il caricamento della polizza a sistema, oltre il suddetto termine e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.

La Domanda di sostegno è corredata dai seguenti documenti:

- 1) il PAI;
- 2) la Manifestazione di interesse, ove non ricompresa nel PAI salvo quanto previsto al successivo art. 16, paragrafo 3;
- 3) la polizza;
- 4) copia del documento di identità in corso di validità.

Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

In merito al punto 3), si precisa che la polizza deve essere informatizzata prima della presentazione della Domanda di sostegno, pertanto, nel caso di polizze individuali il richiedente provvede al perfezionamento di tale procedura recandosi al CAA e presentando la polizza stipulata oppure utilizzando le funzionalità *on-line* predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato.

In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare un indirizzo Pec valido per le finalità di cui all'art. 18 del presente avviso.

La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della Domanda di sostegno.

Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

#### Art. 12.

##### *Termini per la sottoscrizione delle polizze*

Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le seguenti date, definite dal PGRA 2019:

- a) per le colture a ciclo autunno primaverile, entro il 31 maggio 2019;
- b) per le colture permanenti, entro il 31 maggio 2019;
- c) per le colture a ciclo primaverile, entro il 30 giugno 2019;
- d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, entro il 15 luglio 2019;
- e) per le colture a ciclo autunno invernale e per le colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre 2019.

Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, le polizze devono essere state sottoscritte entro la scadenza successiva.

L'allegato M17.1-5 riporta la tabella di corrispondenza tra i cicli colturali di cui ai punti precedenti e le colture ammesse a sostegno elencate all'allegato M17.1-3.

#### Art. 13.

##### *Istruttoria della Domanda di sostegno*

Ai sensi dell'art. 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, tutte le domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine:

a) alla ricevibilità della domanda. La verifica di ricevibilità ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica del rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda stessa. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilità della Domanda di sostegno;

b) all'ammissibilità della domanda. La verifica di ammissibilità ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente avviso, nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabi-

liti dalla normativa unionale e/o nazionale. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità comporta l'inammissibilità a contributo della Domanda di sostegno;

c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo. La verifica consiste nell'accertamento che l'importo ammissibile a contributo sia pari al minor valore risultante dal confronto tra il premio indicato nella polizza e l'importo ottenuto applicando i parametri contributivi calcolati in SGR, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 del PGRA 2019, effettuando in caso di difformità la rideterminazione dell'importo.

Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati della polizza e i dati del PAI, effettuando in caso di difformità la rideterminazione:

- delle quantità assicurate nei limiti fissati nel PAI;
- dei prezzi entro i massimali definiti nei cd. decreti «prezzi»;
- delle superfici nel rispetto del valore del fascicolo aziendale.

I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'istruttoria della Domanda di sostegno è di competenza di AGEA, che esegue i controlli amministrativi di cui ai punti a), b) e c), registrandone l'esito in apposita lista di controllo (*check list*).

Ai fini del perfezionamento dell'*iter* istruttorio l'Agenzia ha facoltà di chiedere chiarimenti ai soggetti interessati.

Conclusa l'istruttoria, AGEA comunica via Pec ai soggetti interessati le modalità per visualizzare l'esito, in ambito SIAN.

In caso di irregolarità nella suddetta procedura di invio (ad es. Pec sconosciuta/errata), AGEA sul proprio sito e sul portale SIAN, pubblicherà l'elenco delle domande che presentano tale anomalie, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

In alternativa, qualora la domanda non necessiti di chiarimenti/approfondimenti, la comunicazione dell'esito dell'istruttoria può avvenire subito dopo la presentazione della domanda tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione.

Gli obblighi di comunicazione degli esiti istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai soggetti destinatari è avvenuta:

- a) subito dopo la presentazione della Domanda di sostegno, tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione; oppure
- b) a seguito dell'invio della Pec con le modalità di visualizzazione dell'esito istruttorio; oppure
- c) in caso di irregolarità nella procedura di invio della Pec, a seguito della pubblicazione sul sito AGEA e sul portale SIAN dell'elenco delle domande che presentano tale irregolarità, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione.

#### 13.1 Modalità di presentazione istanza di riesame


Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile o in caso di riduzione dell'importo richiesto (riproporzionamento sulla base della rideterminazione di quantità/prezzo/superficie), ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il richiedente può presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso.

Entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istruttoria, comprensiva dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, il richiedente presenta istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilità, tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalità indicate nell'art. 11.

Disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle istanze di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta, ovvero, in caso di convocazione da parte di AGEA, la mancata presentazione dell'istante comportano la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'amministrazione.

Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai dieci euro.



Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

### 13.2 Approvazione della Domanda di sostegno e concessione del contributo

All'esito dei controlli istruttori svolti, compresi quelli derivanti dalle attività di riesame, AGEA provvede con proprio atto ad approvare le domande di sostegno ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso. L'atto è reso disponibile ai beneficiari in ambito SIAN.

L'atto di approvazione, ovvero l'elenco delle domande di sostegno ammesse comprensivo della data di ammissione, della spesa ammessa e del contributo concesso, è pubblicato sul SIAN e, successivamente, sul sito internet AGEA e trasmesso all'Autorità di gestione che provvede alla sua pubblicazione sul sito internet del Ministero.

## Art. 14.

### Presentazione della domanda di pagamento

Al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, il beneficiario, successivamente al provvedimento di concessione e al pagamento della polizza, deve presentare entro e non oltre il termine del 30 novembre 2020, apposita domanda di pagamento all'organismo pagatore AGEA, nei limiti dell'importo definito nel relativo provvedimento di concessione. Tale domanda deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'organismo pagatore AGEA, secondo una delle seguenti modalità:

a) direttamente sul sito internet AGEA [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante Codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

b) in modalità assistita sul portale SIAN [www.sian.it](http://www.sian.it) per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA accreditato dall'organismo pagatore AGEA.

Per il punto b), oltre alla modalità *standard* di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet AGEA, in qualità di «Utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante Codice OTP.

Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di pagamento entro il termine di cui sopra, per motivazioni debitamente documentate entro il medesimo termine, l'organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande di pagamento interessate oltre la citata scadenza e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.

La domanda di pagamento è compilata conformemente al modello definito dall'organismo pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegato quanto segue:

la documentazione attestante la spesa sostenuta. In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla compagnia di assicurazione. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione all'organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza. In quest'ultimo caso il beneficiario non può presentare la domanda di pagamento prima che l'organismo collettivo cui aderisce abbia trasmesso a SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie di assicurazione di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione;

la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie di assicurazione, come di seguito indicato per ciascuna modalità di pagamento ammessa:

bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite «*home banking*», il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita;

assegno: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura «non trasferibile» e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;

carta di credito e/o bancomat: tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza;

vaglia postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza.

Il pagamento in contanti non è consentito.

I documenti suddetti sono acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.

Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento sono contenute nelle disposizioni operative emanate dall'organismo pagatore AGEA.

## Art. 15.

### Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata dall'organismo pagatore AGEA e prevede:

a) controlli amministrativi;

b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione.

a) Controlli amministrativi. Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine:

alla ricevibilità delle domande stesse, inclusa la validità della certificazione antimafia ove previsto;

alla conformità della polizza stipulata con quella presentata e accolta con la domanda di sostegno;

ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;


alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi privati non agevolati da contributo pubblico.

b) Controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione. I controlli *in loco* sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'organismo pagatore AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Attraverso i controlli *in loco* sarà verificata la conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I controlli *in loco* comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

In caso di esito positivo della istruttoria, il pagamento dell'aiuto costituisce comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo



ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'art. 7, legge 18 giugno 2009, n. 69. In caso di esito non positivo dell'istruttoria l'organismo pagatore AGEA comunica, conformemente al successivo articolo 18, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. Il beneficiario può presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria della domanda di pagamento: [ *a*) controlli amministrativi e *b*) controlli *in loco*] entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalità descritte nell'art. 13, paragrafo 1 «Modalità di presentazione istanza di riesame».

Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed *in loco* delle domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, l'organismo pagatore con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti. Ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilità della spesa mediante Pec o attraverso il portale SIAN con modalità opportunamente pubblicizzate.

Il beneficiario può presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalità descritte nell'art. 13, paragrafo 1 «Modalità di presentazione istanza di riesame».

Potranno essere svolti controlli *ex post* al fine di verificare lo stato del pagamento da parte del consorziato/beneficiario all'organismo collettivo di appartenenza della quota del premio complessivo di propria pertinenza, esclusivamente nel caso di polizze collettive riferite a consorzi che hanno anticipato parte di siffatto premio.

Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

#### Art. 16.

##### *Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di sostegno e di pagamento*

###### 16.1 Ritiro delle domande

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall'AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo *in loco* o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.

Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

Le modalità operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono definite dall'AGEA con proprio provvedimento.

###### 16.2 Correzione degli errori palesi

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi riconosciuti dall'organismo pagatore AGEA sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento.

Per le domande di pagamento estratte per il controllo *in loco*, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo *in loco*.

Le modalità operative per la comunicazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 dell'errore palese, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

###### 16.3 Cessione di aziende

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 809/2014, per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate».

La cessione d'azienda nella sua totalità può avvenire:

*A)* prima del termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della manifestazione di interesse. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso, il sostegno può essere concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso:

*a)* presenti richiesta di subentro alla manifestazione di interesse ed il PAI «volutato». A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;

*b)* provveda a volturare la contraenza della polizza e, se del caso, al pagamento del premio;

*c)* presenti domanda di sostegno allegando, oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione anche quella di cui al punto *a)*;

*d)* presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del regolamento (UE) n. 809/2014, successivamente alla comunicazione all'autorità competente della cessione dell'azienda e della presentazione della richiesta di sostegno da parte del cessionario:

*i)* tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della manifestazione di interesse ovvero della domanda di sostegno sono conferiti al cessionario;

*ii)* tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;

*iii)* l'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente avviso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna assicurativa 2019;

*B)* successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della manifestazione di interesse. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso, il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, a condizione che il cedente:

*a)* presenti domanda di sostegno, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla è dovuto al cessionario;

*b)* presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi previsti dall'art. 8, comma 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 sopra elencati rimangono in capo al cedente;

*C)* a seguito di successione *mortis causa*. Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità, a seguito di successione *mortis causa*, dopo la presentazione della manifestazione di interesse, il sostegno è concesso all'erede purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti alla lettera *A*, ad eccezione, se del caso, del punto *b*).

I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius*; la verifica dei criteri di ammissibilità soggettivi, di cui all'art. 4, lettere *a*) e *b*), è svolta con riferimento al *de cuius*.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati previsti dal citato art. 8, comma 4 del regolamento (UE) n. 809/2014, rimangono in capo all'erede.

Se il *de cuius* è deceduto dopo la presentazione della domanda di pagamento, l'erede provvede esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del *de cuius* e percepire il relativo contributo.

In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.



## Art. 17.

*Riduzioni, esclusioni e sanzioni*

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi e richiamati nel presente avviso, imputabile ai beneficiari, comporta applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014, nonché del decreto ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019, relativo alla «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale».

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 il sostegno richiesto in domanda di pagamento è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità di cui agli articoli da 3 a 6 del presente avviso.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2 del medesimo regolamento, il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi di cui all'art. 7 del presente avviso.

Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempimento agli impegni o altri obblighi si tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempimento.

Alle riduzioni di cui al capoverso precedente può essere aggiunta una sanzione amministrativa per le fattispecie previste dall'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Le modalità di calcolo delle suddette riduzioni, esclusioni e sanzioni sono stabilite nell'allegato M17.1-6 del presente avviso.

## Art. 18.

*Modalità di gestione della comunicazione con il beneficiario*

Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

Autorità di gestione, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, tel. 06/46651, sito internet [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it) Pec [cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it)

Organismo pagatore AGEA, via Palestro n.81 - 00185 Roma, tel. 06/494991, sito internet [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) Pec [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it)

Le comunicazioni tra i beneficiari e le autorità competenti per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno mediante Pec.

## Art. 19.

*Consultazione del procedimento amministrativo e accesso agli atti*

Ai sensi dell'art. 3-bis (uso della telematica) della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti documenti amministrativi, che fanno parte del procedimento della domanda di sostegno e di pagamento, sono accessibili tramite consultazione sul SIAN:

mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);

scheda di validazione del fascicolo aziendale;

domanda di sostegno/pagamento;

dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;

check-list delle istruttorie eseguite;

eventuali comunicazioni al beneficiario (quali Pec, istruzioni operative, lettere raccomandate, provvedimenti amministrativi diffusi attraverso i siti istituzionali, etc.);

informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dell'iter amministrativo della domanda, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it));

per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'art.15 del decreto ministeriale del Mi.P.A.A.F. del 27 marzo 2001 e art.14 del decreto ministeriale sanità del 14 gennaio 2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Non è dato corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte.

## Art. 20.

*Modalità di calcolo ed erogazione del contributo*

La misura del contributo pubblico è pari al 70% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'art. 15 del presente avviso. Per le polizze che coprono due delle avversità elencate all'allegato M17.1-2 al presente avviso, la misura del contributo pubblico è pari al 65% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento.

Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

## Art. 21.

*Disposizioni finanziarie*

Per l'attuazione del presente avviso è assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a 266.680.000,00 di euro, di cui 120.006.000,00 di quota FEASR e 146.674.000,00 di quota di cofinanziamento nazionale, a cui andranno ad aggiungersi eventuali economie relative alle campagne vegetali delle annualità precedenti.

## Art. 22.

*Norme di rinvio*

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, la data di avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito internet del Ministero i cui contenuti sono indicati all'art. 8, comma 2 della citata legge.

Si precisa che, i termini indicati nella suddetta tabella, devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, per cui dato il numero elevato dei destinatari non sia possibile la comunicazione personale, l'amministrazione adempie a tali obblighi provvedendo a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul sito internet della suddetta tabella.

Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente avviso è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71 modificato con legge n. 69/2009.


In tutti i casi è fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla relativa normativa unionale e nazionale pertinente.

## Art. 23.

*Informativa sul trattamento dei dati personali*

I dati forniti saranno trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,



del 27 aprile 2016», relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato dal Ministero al trattamento delle domande di sostegno e nel suo ruolo di organismo pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento.

La sede di AGEA è in via Palestro, 81 - 00187 Roma.

Il sito internet istituzionale dell'Agenzia è il seguente [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)

#### Allegati

M17.1-1 Elenco rischi assicurabili

M17.1-2 Combinazioni rischi assicurabili

M17.1-3 Produzioni e tipologie assicurabili

M17.1-4 Modello domanda di sostegno

M17.1-5 Tabella di corrispondenza tra cicli colturali e elenco colture

M17.1-6 Sanzioni amministrative applicabili alla sottomisura 17.1 (riduzioni e sanzioni)

#### AVVERTENZA:

Per gli allegati al decreto si rinvia al sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14462>

**19A06809**

DECRETO 24 ottobre 2019.

### **Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave».**

#### IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,

la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 22 ottobre 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Soave» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'Unione europea all'epoca vigente, nonché dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Soave» e il relativo documento unico riepilogativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOP;

Vista la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave, con sede in Soave (VR), per il tramite della Regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave»;

